

# **COMUNE DI CORI**

Provincia di Latina

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

*(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 )*

Regolamento approvato con delibera consiliare n. 4 del 18/03/2010

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 1 – Concessioni e Autorizzazioni*
- Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche*
- Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e/o di concessione*
- Art. 4 – Concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*
- Art. 5 – Rinnovo degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 6 – Prescrizione degli atti di concessione e/o di autorizzazione*
- Art. 7 – Revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 8 – Sospensione degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 10 – Occupazioni abusive*
- Art. 11 – Deposito cauzionale*

### **Capo II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

- Art. 12 – Oggetto della tassa*
- Art. 13 – Soggetti attivi e passivi*
- Art. 14 – Occupazioni permanenti e temporanee*
- Art. 15 – Classificazione del Comune*
- Art. 16 – Determinazione tariffe*
- Art. 17 – Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa*
- Art. 18 – Criteri per la determinazione della tassa*
- Art. 19 – Commisurazione della tassa*
- Art. 20 – Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo*
- Art. 21 – Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –*
- Art. 22 – Occupazioni con tende e simili*

### **Capo III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

- Art. 17 – Determinazione tariffe*
- Art. 18 – Classificazione delle tariffe*
- Art. 19 – Criteri per le determinazioni delle tariffe*

### **Capo IV DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- Art. 20 – Occupazioni permanenti – commisurazione della tassa*
- Art. 21 – Occupazioni soprassuolo e sottosuolo*
- Art. 22 – Distributori di carburante e tabacchi*
- Art. 23 – Occupazioni con tende*
- Art. 24 – Passi carrabili*
- Art. 25 – Occupazioni con autovetture*
- Art. 26 – Denuncia e versamento della tassa*

### **Capo V DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- Art. 27 – Commisurazione della tassa*
- Art. 28 – Maggiorazioni della tassa*

*Art.29 – Riduzioni della tassa*  
*Art.30 – Versamento della tassa*

## **Capo VI DELLE ESENZIONI**

*Art.31 – Esenzioni*

## **Capo VII DEI RIMBORSI – ACCERTAMENTI - COATTIVI**

*Art.32 – Rimborsi*  
*Art.33 – Accertamento e riscossioni coattive*  
*Art.34 – Sanzioni*  
*Art.35 – Contenzioso*

## **Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

*Art.36 – Gestione del servizio*  
*Art.37 – Funzionario responsabile*  
*Art.38 – Norme transitorie e finali*

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico - sanitarie.

### **CAPO I DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

#### **Articolo 1 *Concessioni e autorizzazioni***

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

#### **Articolo 2 *Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione

dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

### **Articolo 3**

#### ***Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione***

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

### **Articolo 4**

#### ***Concessione e/o Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla l. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

Il Comune, nel caso di atti di concessione e/o autorizzazione rilasciati per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
- con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

### **Articolo 5** ***Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione***

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

### **Articolo 6** ***Prescrizioni per le occupazioni***

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

### **Articolo 7** ***Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione***

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

### **Articolo 8** ***Sospensione degli atti di concessione o di autorizzazione***

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

### **Articolo 9** ***Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione***

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico;
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,.
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

### **Articolo 10** ***Occupazioni abusive***

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

## **Articolo 11** ***Deposito cauzionale***

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanza che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

## **CAPO II** **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

### **Articolo 12** ***Oggetto della tassa***

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

### **Articolo 13** ***Soggetti attivi e passivi***

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

### **Articolo 14** ***Occupazioni permanenti e temporanee***

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:  
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;  
sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **Articolo 15** ***Classificazione del Comune***

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Cori appartiene alla classe IV.  
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

### **Articolo 16** ***Determinazione tariffe***

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.  
Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: 100%
- Seconda categoria: 70%
- Terza categoria 50%

### **Articolo 17** ***Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa***

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in 3 categorie, come da Allegato A) al presente Regolamento, in rapporto alla loro importanza.

### **Articolo 18** ***Criteri per la determinazione della tassa***

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

## **CAPO IV DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

### **Articolo 19 *Commisurazione della tassa***

Le tariffe di cui agli articoli successivi sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa ordinaria deliberate annualmente dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A) al presente regolamento:

### **Articolo 20 *Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo***

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza. L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Articolo 21 *Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –***

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai limiti riportati nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:
  - a) centro abitato:
  - b) zona limitrofa:
  - c) sobborghi e zone periferiche:
  - d) frazioni:
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie,

funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti riportati nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:
- a) centro abitato
  - b) zona limitrofa
  - c) sobborghi e zone periferiche e frazioni.

## **Articolo 22**

### ***Occupazioni con tende e simili***

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%:

## **Articolo 24**

### ***Passi carrabili – Disciplina***

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività, compresa la sosta di autovetture, da parte del proprietario dell'accesso.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Ai sensi dell'art. 3, co. 63, lettera a) della l. 549/1995 per i Passi Carrabili non si applica la Tassa.

## **Articolo 25**

### ***Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico***

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, sulla base della misura di tariffa di cui all'allegato B):

## **Articolo 26**

### ***Denuncia e versamento della tassa***

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei

termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

## **CAPO V DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### **Articolo 27 *Commisurazione della tassa***

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni. in rapporto ai tempi di occupazione

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misura giornaliera di tariffa:

- fino a 12 ore riduzione del 30%;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

### **Articolo 28 *Maggiorazioni della tassa***

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50% con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

### **Articolo 29 *Riduzioni della tassa***

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la riduzione del 30% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica riduzione al 30% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica riduzione del 20% della tariffa ordinaria

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774 per metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **Articolo 30** ***Versamento della tassa***

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.

Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno

di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs 507/93.

## **CAPO VI DELLE ESENZIONI**

### **Articolo 31 *Esenzioni della tassa***

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;

h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (lettera aggiunta da Del. C.C. n. 101 del 10/4/96).

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

2) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

## **CAPO VII DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 32**

#### ***Rimborsi***

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento gli interessi di mora.

### **Articolo 33**

#### ***Accertamenti e riscossione coattiva della tassa***

L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:

- tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in

caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

- ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.

Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

### **Articolo 34** **Sanzioni Tributarie - Interessi**

Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della l. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

### **Articolo 35** **Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

## **CAPO VIII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 36** **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di CORI è affidata a soggetto iscritto nell'albo di cui al D.M. n. 289 dell'11/9/2000, in applicazione degli artt. 52 1° e 5° comma e 53 del d.lgs. 446/97.
2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.
3. In attuazione a quanto previsto dall'art. 12 commi 1 e 5 del d.lgs. 446/97 questo Comune può procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessione del servizio in base all' art. 6 della l. 537/93 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/01.
4. È fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che intervenga atto di riaffidamento, ovvero ancora che subentri atto

autonomo di affidamento della riscossione coattiva in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica notificati entro la scadenza sopraddetta.

5. Il concessionario cessato resta obbligato a prestare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio
6. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parte del Comune, l'aggio di competenza sulle somme accertate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttamente dal Comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie.
7. Il concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed entro venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza delle notifiche effettuate entro il termine di scadenza del contratto

### **Articolo 37** **Funzionario responsabile**

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio.

### **Articolo 38** **Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

## **CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE**

Appartengono alla prima e alla seconda categoria le seguenti strade comprese nel territorio di Cori e della Frazione Giulianello di Cori:

### **CORI:**

#### ➤ **I Categoria**

1. Piazza Signina
2. Via Arboreto
3. Via Casalotto
4. Via Chiusa I
5. Via Chiusa II
6. Via Colle I
7. Via Colle II
8. Via dell'Annunziata
9. Via F.lli Cervi
10. Via G. Leopardi
11. Via Insito
12. Via M. del Soccorso
13. Via Roma
14. Via S. Nicola

#### ➤ **II Categoria**

1. Piazza della Pace
2. Piazza delle Carrette
3. Piazza Leone XIII
4. Piazza Ninfina
5. Piazza Romana
6. Via Accrocca
7. Via dei lavoratori
8. Via della Repubblica
9. Via delle Grazie
10. Via don Minzoni
11. Via F.P. Ninfina
12. Via G. Matteotti
13. Via Ninfina
14. Via T. d'Ercole
15. Via Valle Rita
16. Via V. Veneto

### **GIULIANELLO:**

#### ➤ **I Categoria**

15. Piazza della Fontanaccia
16. Via A. Garibaldi
17. Via A. Grandi
18. Via Artena (fino bivio con Via Roccamassima)
19. Via dei Lecci
20. Via della Cantinaccia
21. Via della Resistenza
22. Via della Stazione
23. Via F. Turati
24. Via G. Di Vittorio
25. Via Grugnaletto (dal civico 1 al civico 45)
26. Via Velletri-Anzio

#### ➤ **II Categoria:**

1. Piazza Umberto I
2. Via V. Emanuele II

Appartengono alla terza categoria tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima e nella seconda categoria

**DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP**

<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>TARIFFE PER CATEGORIE</b>		
	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>	<b>III categoria</b>
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	<b>€ 22,724</b>	<b>€ 15,906</b>	<b>€ 11,362</b>
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO	<b>€ 7,575</b>	<b>€ 5,302</b>	<b>€ 3,788</b>
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	<b>€ 6,817</b>	<b>€ 4,772</b>	<b>€ 3.435</b>
PASSI CARRABILI COSTRUITI DA PRIVATI E SOGGETTI A TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA	<b>€ 11,362</b>	<b>€ 7,953</b>	<b>€ 5,681</b>
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO IMPOSTO DAL COMUNE A RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI	<b>€ 11,362</b>	<b>€ 7,953</b>	<b>€ 5,681</b>
PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (LA SUPERFICIE ECCEDENTE I 9 MQ SI CALCOLA IN RAGIONE DEL 10%)	<b>€ 11,362</b>	<b>€ 7,953</b>	<b>€ 5,681</b>
PASSI CARRABILI NON UTILIZZATI O INUTILIZZABILI	<b>€ 2,272</b>	<b>€ 1,591</b>	<b>€ 1,136</b>
PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IMPIANTI CARBURANTE	<b>€ 6,817</b>	<b>€ 4,772</b>	<b>€ 3,435</b>
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	<b>€ 22,724</b>	<b>€ 15,906</b>	<b>€ 11,362</b>

<b>Distributori di carburante</b>	
a) centro abitato	<b>€ 58,876</b>
b) zona limitrofa	<b>€ 35,636</b>
c) sobborghi e zone periferiche	<b>€ 15,494</b>
d) frazioni	<b>€ 7,747</b>

<b>Distributori di tabacchi</b>	
a) centro abitato	<b>€ 10,329</b>
b) zona limitrofa	<b>€ 7,747</b>
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	<b>€ 5,165</b>

Allegato C) al Regolamento

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misura giornaliere di tariffa:

- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera
- fino a 12 ore riduzione del 30%;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	TARIFE PER CATEGORIE		
	I categoria	II categoria	III categoria
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE: <b>tariffa ordinaria</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 2,065 € 1,445	€ 1,445 € 1,012	€ 1,033 € 0,723
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO: <b>riduzione del 30%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 1,445 € 1,012	€ 1,012 € 0,708	€ 0,723 € 0,506
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO: <b>riduzione del 70%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 0,619 € 0,433	€ 0,433 € 0,303	€ 0,310 € 0,217
PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO <b>riduzione del 50%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 1,033 € 0,723	€ 0,723 € 0,506	€ 0,517 € 0,362
PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: <b>riduzione dell'80%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 0,413 € 0,289	€ 0,289 € 0,202	€ 0,206 € 0,145
PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA: <b>riduzione del 50%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 1,033 € 0,723	€ 0,723 € 0,506	€ 0,517 € 0,362
PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÒ DESTINATE: <b>riduzione al 30%</b> oltre 12 ore e fino a 24 ore fino a 12 ore riduzione del 30%	€ 0,619 € 0,433	€ 0,433 € 0,303	€ 0,310 € 0,217

<p>PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE: <b>riduzione del 50%</b>  oltre 12 ore e fino a 24 ore  fino a 12 ore riduzione del 30%</p>	<p><b>€ 1,033</b> <b>€ 0,723</b></p>	<p><b>€ 0,723</b> <b>€ 0,506</b></p>	<p><b>€ 0,517</b> <b>€ 0,362</b></p>
<p>PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI: <b>maggiorazione del 50%</b>  oltre 12 ore e fino a 24 ore  fino a 12 ore riduzione del 30%</p>	<p><b>€ 3,098</b> <b>€ 2,169</b></p>	<p><b>€ 2,169</b> <b>€ 1,518</b></p>	<p><b>€ 1,549</b> <b>€ 1,085</b></p>
<p>PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE AI 15 GIORNI SI APPLICA <b>RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA ORDINARIA</b></p>			
<p>PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE, IL COMUNE DISPONE LA RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA <b>RIDOTTA DEL 50%</b>;</p>			
<p>LE MISURE DI TARIFFA DETERMINATE PER FASCE ORARIE NON POSSONO ESSERE INFERIORI, QUALUNQUE SIA LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE ED INDIPENDENTEMENTE DA OGNI RIDUZIONE, A <b>€ 0,0774</b> PER METRO QUADRATO E PER GIORNO COMPRESI LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NONCHÉ LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.</p>			